



REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio Direttivo il 27 Agosto 2026

Il presente Regolamento costituisce il documento di interpretazione ed applicazione dello Statuto in vigore. Esso costituisce attuazione dello Statuto stesso, ma, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 1 – Denominazione e sede

1. Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
2. L'utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
3. L'indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.

Art. 2 – Adesioni

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividano le finalità riportate nello Statuto Nazionale e in quello della sez. di Caluso e facciano espressa domanda di adesione.
2. Con l'iscrizione, accettata dalla Sede di Caluso e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitre – APS
3. Il versamento della quota annuale finalizza l'adesione all'Associazione sede di Caluso e quella Nazionale. Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato
4. Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale non decadono immediatamente dallo status di Associato ma vengono considerati "dormienti". Tre anni di mancato pagamento della quota sociale comportano la perdita della qualifica di Associato; per riassociarsi occorre presentare una nuova domanda scritta

Art. 3 – Associati

1. Si considerano Associati alla Sede Locale:
 - a. Associati Fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.



Sede di Caluso (TO)

- b. Associati Onorari: vengono nominati su proposta di almeno dieci Associati. La proposta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, viene portata in Assemblea dal Presidente. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei voti a scrutinio segreto..
 - c. Associati Docenti: coloro che prestino la loro attività in modo gratuito e continuativo.
 - d. Tutti coloro, che chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le finalità.
- 2. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota Associativa locale, può proporre l'esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota per alcune categorie o condizioni di Associati
 - 3. Tutti gli Associati hanno diritto all'elettorato attivo e passivo
 - 4. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 20 giorni dalla richiesta

Art. 4 – Assemblee degli Associati

- 1. La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
- 2. È ammessa la partecipazione per delega scritta ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati.
- 3. Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e per l'elezione degli Organi sociali (Presidente, Consiglieri).
- 4. Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all'art. 8 dello Statuto locale.

Art. 5 – Organi e cariche

- 1. Sono Organi della Sede locale:
 - a. L'Assemblea degli Associati
 - b. Il Consiglio Direttivo
 - c. Il Presidente
- 2. Sono Cariche della Sede locale:
 - a. Il Vice Presidente
 - b. Il Direttore dei corsi ed eventuale Vice
 - c. Il Segretario
 - d. Il Tesoriere



Art. 6 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da 11 membri: Presidente, Vicepresidente, Direttore dei corsi, Segretario, Tesoriere e sei Consiglieri. La nomina ha una durata triennale ed è sempre rinnovabile; decade quando viene a mancare la condizione di Associato
2. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato a mezzo lettera o posta elettronica, o messaggio telefonico oppure con avviso in bacheca esposto in segreteria con un preavviso di almeno sette giorni; in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica.
3. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione di un Vice Direttore scelto all'interno del Consiglio.
4. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se la presenza dei consiglieri è pari ad almeno la metà dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
6. In caso di dimissioni o comunque di indisponibilità da parte di un consigliere prima della scadenza del triennio, subentrerà in Consiglio il primo candidato escluso nell'ultima votazione.

Art.7 – Elezione del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo in scadenza fissa il giorno e l'orario di svolgimento delle elezioni, dandone comunicazione a tutti gli Associati con ogni mezzo atto a garantire la più ampia informazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, come previsto dall'art. 8 dello Statuto.
2. Le cariche sociali sono stabilite nella prima riunione del Consiglio Direttivo eletto.

Art. 8 – Commissione elettorale

1. Contestualmente alla convocazione delle elezioni, viene costituita la Commissione elettorale formata da almeno tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti fra gli Associati, con compiti di:
 - a) raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - b) predisporre le modalità per le operazioni elettorali;
 - c) verificare sugli elenchi i nominativi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo
 - d) assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
 - e) procedere alle operazioni di spoglio delle schede
 - f) verbalizzare le operazioni di consultazione subito dopo la chiusura dei seggi
 - g) depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti



2. Della Commissione elettorale non possono far parte i membri del Consiglio Direttivo né i candidati.

Art. 9 – Norme Didattiche

1. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno tre lezioni anche con Docenti diversi.
2. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta previo versamento della quota integrativa prevista di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività. Per ragioni organizzative il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, fissare, per taluni corsi, un numero massimo e/o minimo di partecipanti.
3. Per i corsi e laboratori, il Consiglio Direttivo può stabilire il versamento di una quota integrativa di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività.

Art. 10 – Docenti

1. La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere associati, volontari o semplici collaboratori esterni.
2. I Docenti che prestano la loro attività in modo gratuito, stabile e continuativo e che fanno più di tre lezioni nell'Anno Accademico, saranno iscritti gratuitamente come Associati; per essi è previsto il rimborso delle spese (documentate o autocertificate), nei limiti stabiliti dal DL 117 del 2107 art. 17 (max 10 €/giorno e 150 €/mese), oltre alla copertura assicurativa.

Art.11 - Commissioni operative

Possono essere previste dal Consiglio Direttivo delle Commissioni operative che si occupano di specifiche aree tematiche (es. Segreteria, Uscite didattiche, Gestione materiali, Attività didattiche, Salute e ambiente, Eventi e manifestazioni, ecc.). Ciascuna Commissione è composta da un numero limitato di associati coordinati da un Consigliere. Le proposte elaborate in sede di commissione sono riportate in Consiglio per esame, discussione e approvazione per la loro implementazione.

Qualora ritenute necessarie, potranno essere emesse policies su temi specifici approvate dal Consiglio Direttivo e diffuse tra gli associati.

Art.12 – Libri sociali

1. Sono previsti i seguenti libri sociali:
 - a) libro degli Associati;
 - b) registro dei Volontari (se necessario);



Sede di Caluso (TO)

- c) libro dei verbali Assemblea degli Associati;
- d) libro dei verbali riunioni del Consiglio Direttivo;

Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.

- 2. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della loro conservazione e riservatezza.
Gli Associati che intendano esaminare i libri sociali, devono fare richiesta al Presidente secondo le modalità previste nel presente Regolamento (v. Art 4).

Art.13 - Autonomia delle Sedi

- 1. Il versamento della quota associativa ad una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi della Sede e non comporta la possibilità di partecipare alle attività di altre Sedi UNITRE, fatte salve eventuali convenzioni esistenti fra Sedi diverse.

Art.14 – Documentazione richiesta dall'Ass. Nazionale (v. Reg. Naz.le 2026)

- 1. Annualmente, entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario, deve essere convocata l'Assemblea ordinaria degli Associati per l'approvazione del Rendiconto gestionale, la relazione sulle attività sociali.
- 2. Entro 30 giorni dallo svolgimento delle assemblee ordinarie i relativi verbali con l'approvazione del bilancio devono essere inviati alla segreteria Nazionale.
- 3. La nomina dei Delegati e dei loro sostituti eventuali alle Assemblee Nazionali viene invece decisa nel corso dell'Assemblea Ordinaria che la sede locale convoca ogni tre anni per il rinnovo dei rispettivi Consigli Direttivi.
- 4. Copia del verbale di tali assemblee deve essere inviata alla Segreteria Nazionale ai sensi dell'art. 4c.2 dello Statuto Nazionale entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle Assemblee stesse.
- 5. L'aggiornamento degli elenchi degli Associati deve essere trasmesso entro la fine dell'Anno Accademico di riferimento all'Associazione Nazionale in modalità telematiche con i dati essenziali richiesti dalla legge.